

disposizione non si estende alle vendite di navi italiane a stranieri.

“ Sono soppressi i diritti di segreteria sugli atti di qualunque genere, relativi ai bastimenti nazionali ed ai loro equipaggi, che si ricevono negli uffici di porto.

“ È pure soppressa la tassa di trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi di proprietà delle navi nazionali, dei contratti di pegno di esse, di quelli di cambio marittimo e di costruzione, di cui è parola all'articolo 29 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086. „

A questo articolo è stato proposto un emendamento dall'onorevole Randaccio che consiste nell'aggiungere al primo capoverso le parole: “ ed alle compre di navi straniere per parte di italiani. „

L'onorevole Randaccio ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**Randaccio.** L'emendamento che ho avuto l'onore di proporre a questo articolo, non mira che a riparare ad un'omissione avvenuta nella compilazione dell'articolo stesso.

Siccome credo che tanto il Ministero quanto la Commissione l'accettino, così rinunzio a svolgerlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Boselli, relatore.** Anzitutto dichiaro che la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Randaccio, che è conforme al concetto di questa legge, poichè si farebbe male ad agevolare la compra di navi estere.

La Commissione poi propone un'aggiunta, che è la seguente :

“ Durante un quinquennio dalla promulgazione della presente legge, i contratti di compra e vendita stipulati dopo la promulgazione stessa, e quelli ecc. „

**Presidente.** La scriva, onorevole Boselli.

**Boselli, relatore.** La scrivo.

**Presidente.** Procediamo con ordine. La Commissione accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Randaccio, il quale vuole che al primo comma dopo le parole: “ alle vendite di navi italiane o straniere „ si aggiunga: “ ed alla compra di navi straniere per parte di italiani. „ Anche il Governo accetta quest'aggiunta?

**Brin, ministro della marineria.** Accetto.

**Indelli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Indelli.** A proposito di questo articolo mi sorge un dubbio sul quale desidero di avere una spiegazione.

Io ammetto il principio che, quando si tratta di compra e vendita tanto di navi straniere per parte di italiani, quanto di navi italiane per parte di stranieri, non si conceda quest'agevolazione.

Qui però si dice: “ Questa disposizione non si estende alla vendita di navi italiane a stranieri. „

Ora ci sono stranieri i quali hanno il loro stabilimento industriale o commerciale in Italia, e noi abbiamo interesse che vi siano e vi rimangano.

**Boselli, relatore.** Chiedo di parlare.

**Indelli.** Secondo la dizione dell'articolo che discutiamo, parrebbe che anche questi stranieri, comperando navi italiane, dovessero essere esclusi dal beneficio della legge. È questa, come l'onorevole relatore vede, una questione molto grave, sulla quale desidero un qualche schiarimento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Boselli, relatore.** Le navi hanno una personalità e una nazionalità propria, che non acquistano quando stanno in cantiere, ma quando sono immatricolate. Una nave italiana è quella che ha il battesimo della immatricolazione nella marineria italiana.

Da questo punto appartiene ad armatore italiano. Se si tratta poi di una nave che esca dal cantiere italiano, come mi pare che immaginasse l'onorevole Indelli, fatta anche per essere venduta all'estero, ma che non è ancora immatricolata nella marineria italiana, in tal caso non è ancora una nave straniera, ed è una nave costruita in Italia, ma non italiana.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Io sono lieto che l'onorevole Boselli abbia dato la vera definizione della qualità delle navi, poichè abbiamo in materia di marineria mercantile qualche cosa di speciale; che cioè la nave ha la sua nazionalità. Ora, è appunto qui che il mio dubbio si manifesta. Poniamo il caso che una nave, pure rimanendo nella matricola italiana, sia venduta, invece che ad un armatore italiano, ad un armatore straniero che ha il suo stabilimento in Italia; domando all'onorevole Boselli: in questo caso, questa nave sarà esclusa dal beneficio della legge?

La dizione dell'articolo potrebbe evidentemente far nascere questo dubbio; e voi, signori, sapete che, in materia di tasse e specialmente in materia di eccezioni, i dubbi nascono a migliaia. Se si tratta di una nave che abbandona la patria italiana, capisco la esenzione; ma, se la nave rimane italiana e lo straniero che ne diventa padrone esercita in Italia il suo commercio ed ha il suo